

Cuneo, 10 marzo 2017
Protocollo n. 17262

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura relativi alla riqualificazione e restauro della "Cascina la Vecchia" a centro didattico culturale e spazio museale etnografico legato al mondo rurale [C.U.P. B21B17000000001 - C.I.G. 7003377985]

Disciplinare di gara

Scheda riepilogativa	
Amministrazione aggiudicatrice	Denominazione ufficiale: Comune di Cuneo Indirizzo postale: Via Roma n. 28 Città: Cuneo Codice postale: 12100 Paese: Italia Punti di contatto: Settore Lavori Pubblici Telefono: +39 0171 444474 Fax: +39 0171 444436 E-mail: gestione.territorio@comune.cuneo.it Pec: protocollo.comune.cuneo@legalmail.it
Oggetto dell'appalto	L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura relativi alla riqualificazione e al restauro della "Cascina la Vecchia" a centro didattico culturale e spazio museale etnografico legato al mondo rurale
Termini per la progettazione	Articolo 4 del Disciplinare di incarico
Importo dell'appalto	L'importo dell'appalto è di € 395.600,09 come dettagliatamente indicato nel successivo articolo rubricato "Importo stimato dei lavori e delle spese tecniche". I servizi in oggetto sono affidati in un unico lotto ¹ , in quanto la realizzazione dell'opera non può essere suddivisa funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate, non essendo sostenibile da un punto di vista economico-finanziario e tecnico-organizzativo.
Luogo di esecuzione	Comune di Cuneo
Provvedimento a contrarre	Determina Dirigenziale n. 2105 del 30 dicembre 2016
Codice Identificativo Gara [C.I.G.]	7003377985

¹ Articolo 51 — comma 1, ultimo paragrafo — del Codice.

Numero gara	6684064
CPV	71221000

Articolo 1	Normativa di riferimento
-------------------	---------------------------------

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», in seguito "Codice";
- decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», in seguito "Regolamento";
- Linee guida n. 1 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016;
- Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 «Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
- Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i. «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;
- «Regolamento per la disciplina dei contratti» del Comune di Cuneo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 17 dicembre 2013;
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 «Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Articolo 2	Oggetto dell'appalto
-------------------	-----------------------------

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria per redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, pratiche accessorie, compresa la direzione lavori, la contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, relativa alla riqualificazione e restauro del fabbricato denominato "Cascina Vecchia" a centro didattico culturale e spazio museale etnografico legato al mondo rurale.

Le prestazioni oggetto del servizio da affidare sono definite in dettaglio nel disciplinare di incarico.

Articolo 3	Importo stimato dei lavori e delle spese tecniche
-------------------	--

L'importo presunto complessivo lordo dell'intervento per il quale si affidano i servizi in oggetto è previsto in € **1.740.000,00**, ed è sommariamente suddiviso, ai fini della determinazione preventiva degli onorari, in:

Categoria delle opere	Importo stimato	ID. opere <i>D.M. 17.6.2016</i>	Corrispondenza <i>L. 143/49</i> <i>Classi e Categorie</i>
Opere edili su edifici di interesse storico-artistico vincolati	1.090.000,00	E.22	Id
Strutture in cemento armato soggette ad azioni sismiche	200.000,00	S.03	Ig
Impianto meccanici	250.000,00	IA.02	IIIb
Impianti elettrici	200.000,00	IA.03	IIIc

La parcella professionale delle prestazioni poste alla base della gara ammonta a complessivi € **395.600,09**, comprensivi delle spese e dei compensi accessori, ed è sinteticamente definita secondo i seguenti parametri:

Prestazioni Progettuali	Compenso stimato <i>Art. 4 D.M. 17.6.2016</i>	Spese e oneri accessori <i>Art. 5 D.M. 17.6.2016</i>	Corrispettivo stimato <i>Art. 1 c. 2 D.M. 17.6.16</i>
Studio di fattibilità tecnica ed economica <i>(Ex progettazione preliminare)</i>	27.196,74	6.742,07	33.938,82
Progettazione definitiva	90.380,88	22.405,42	112.786,30
Progettazione esecutiva	75.433,66	18.700,00	94.133,66
Esecuzione dei lavori	124.001,37	30.739,94	154.741,31

La determinazione definitiva del compenso al professionista verrà effettuata sulla base dell'articolazione del computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo, con i criteri e le modalità di cui alla «Tabella dei corrispettivi delle prestazioni» depositata agli atti del Comune. Sono a carico dell'amministrazione il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 s.m.i. e l'imposta sul valore aggiunto nella misura di legge.

Articolo 4	Soggetti ammessi alla gara
-------------------	-----------------------------------

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all'oggetto i soggetti di cui agli articoli 45 e 46 del Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 e gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea come previsto dall'articolo 45, comma 1, del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all'articolo 80 del Codice.

È fatto divieto ai concorrenti² di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45 -comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale³. È vietata l'associazione in partecipazione⁴. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Nell'offerta deve inoltre essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche⁵.

All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 del Codice e di possedere i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83, comma 1, del Codice⁶.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura:

1. i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti⁷:
 - a. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara;
 - b. essere abilitati all'esercizio della professione, oltre che essere iscritti – al momento della partecipazione alla gara – al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti. Qualora il soggetto sia cittadino di altro stato dell'Unione Europea: essere abilitato all'esercizio della professione secondo le norme del paese di appartenenza;
2. i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del Codice [società di professionisti] devono produrre⁸ l'organigramma della società – aggiornato alla data di presentazione dell'offerta – comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità, indicante in particolare:
 - i soci;
 - gli amministratori;
 - i dipendenti;
 - i consulenti su base annua, muniti di partita Iva che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione Iva.

L'organigramma di cui sopra deve riportare le specifiche competenze e responsabilità di ciascuno dei soggetti indicati;

² Articolo 48, comma 7, del Codice.

³ Articolo 48, del Codice.

⁴ Articolo 48, comma 9, del Codice.

⁵ Articolo 24, comma 5, del Codice.

⁶ Articolo 24, comma 5, del Codice.

⁷ Articolo 1, Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263.

⁸ Articolo 2, Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263.

3. i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice [società di ingegneria]⁹, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b. essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed essere iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti. Qualora il soggetto sia cittadino di altro stato dell'Unione Europea: essere abilitato all'esercizio della professione secondo le norme del paese di appartenenza.

La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

Le società di ingegneria devono produrre l'organigramma della società – aggiornato alla data di presentazione dell'offerta – comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità, indicante in particolare:

- i soci;
- gli amministratori;
- i dipendenti;
- i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

L'organigramma, che dovrà essere tenuto costantemente aggiornato, deve riportare le specifiche competenze e responsabilità di ciascuno dei soggetti indicati.

Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del Codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice, per i raggruppamenti temporanei¹⁰ costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice i requisiti di cui agli articoli 2 [requisiti società di professionisti] e 3 [requisiti società di ingegneria] del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

⁹ Articolo 3 — Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263

¹⁰ Articolo 4 — Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 [requisiti società di professionisti] e 3 [requisiti società di professionisti] del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

5. Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE¹¹:

- a. per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del Codice, i requisiti di cui agli articoli 2 [requisiti società di professionisti] e 3 [requisiti società di ingegneria] devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE;
- b. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

I soggetti di cui agli articoli 2 [requisiti società di professionisti], 3 [requisiti di società di ingegneria], 4 [requisiti dei raggruppamenti temporanei] e 5 [Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE] comunicano all'A.N.A.C., che li inserisce nel casellario delle società di ingegneria e professionali, i seguenti dati¹²:

- a. entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario;
- b. entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2017, n. 263, nonché ogni loro successiva variazione;
- c. entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;
- d. entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico.

Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al comma 7 dell'articolo 27 del Codice sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Articolo 5	Requisiti di partecipazione
-------------------	------------------------------------

I concorrenti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa:

¹¹ Articolo 5 — Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263

¹² Articolo 6 — Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263

- a. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, a 1,5 volte l'importo stimato a base di gara;
- b. avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie;
- c. all'avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del Codice, relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
- d. **per i soggetti organizzati in forma societaria** [società di professionisti e società di ingegneria], numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva Iva e che firmino il progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione Iva), in misura non inferiore a 3 unità, di cui almeno 1 architetto e 1 ingegnere;
- e. **per i professionisti singoli e associati**, numero di unità minime di tecnici in misura non inferiore a 3 unità, di cui almeno 1 architetto e 1 ingegnere, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 83 del Codice. Ai fini della dimostrazione dei requisiti, si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

Per il requisito dei servizi svolti è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione a ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, incarichi di progettazione e direzione lavori o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori.

I raggruppamenti temporanei possono essere formati da tutti i soggetti di cui all'articolo 46 - comma 1, lettera da a) a d), ma anche comprendere soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma.

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti di cui ai punti a), b) e d) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il requisito di cui al punto c) non è frazionabile. Pertanto, nel caso di raggruppamento temporaneo, ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppato. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, i requisiti di cui al punto e) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente disciplinare di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperative e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali¹³. Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'articolo 46 – comma 1, lettera f) – del Codice, per i primi cinque anni della costituzione tutti i requisiti di cui ai punti da a) a e) possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate.

Articolo 6	Avvalimento
-------------------	--------------------

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare a questa procedura di gara, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti¹⁴. L'avvalimento non può soddisfare i requisiti di cui all'articolo 80 del Codice.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega¹⁵:

1. una dichiarazione sottoscritta dal professionista ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2. una dichiarazione sottoscritta dal professionista ausiliario con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
3. il contratto di avvalimento in virtù del quale il professionista ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 -comma 12 -del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. La stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione¹⁶. Il concorrente e il professionista ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.¹⁷

È ammesso l'avvalimento di più professionisti ausiliari. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.¹⁸ Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso professionista ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia il professionista ausiliario che si avvale dei requisiti.¹⁹

Il contratto è in ogni caso eseguito dal concorrente che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e il professionista ausiliario può assumere il ruolo di

¹³ Articolo 46, comma 2, del Codice

¹⁴ Articolo 89 del Codice.

¹⁵ Articolo 89, comma 1, del Codice.

¹⁶ Articolo 89, comma 3, del Codice.

¹⁷ Articolo 89, comma 5, del Codice.

¹⁸ Articolo 89, comma 6, del Codice.

¹⁹ Articolo 89, comma 7, del Codice.

subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.²⁰ La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte del professionista ausiliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto²¹.

Articolo 7	Criterio di aggiudicazione
-------------------	-----------------------------------

L'appalto in oggetto sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60, individuando l'aggiudicataria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice.

Apposita commissione giudicatrice — costituita ai sensi dell'articolo 77 del Codice — procederà all'aggiudicazione dell'appalto a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai seguenti elementi di valutazione:

Offerta tecnica: punti 78/100

Offerta economica: punti 22/100

- A.** professionalità e adeguatezza dell'offerta, desunta dalla documentazione di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento: **punti 48**;
- B.** caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico: **punti 30**;
- C.** ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica: **punti 20**;
- D.** riduzione percentuale, indicata nell'offerta economica, con riferimento al tempo di consegna degli elaborati progettuali: **punti 2**.

La determinazione del punteggio relativo ai criteri di natura qualitativa (**elementi A e B**) verrà effettuata con il seguente metodo:

- attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni elemento qualitativo;
- determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun commissario [con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola];
- il concorrente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato all'unità; i rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in misura proporzionale;
- i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun elemento di valutazione.

Ogni elemento di valutazione di natura qualitativa sarà misurato secondo i seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente	Criterio motivazionale
0,0	Assente -Completamente negativo
0,1	Quasi del tutto assente - Quasi completamente negativo
0,2	Negativo
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente

²⁰ Articolo 49, comma 10, del Codice.

²¹ Articolo 89, comma 9, del Codice.

0,5	Appena insufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1,0	Eccellente

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'**offerta economica** [punto C], sarà applicata la seguente formula:

- il 90% del punteggio massimo sarà attribuito all'importo corrispondente alla media dei ribassi
- ai ribassi minori del ribasso medio il punteggio sarà assegnato proporzionalmente in base alla seguente formula: per (a) uguale o minore del ribasso medio

$$V(a)i = 0,90 \times \text{ribasso in esame} / \text{media dei ribassi}$$

- Ai ribassi maggiori del ribasso medio il punteggio sarà assegnato proporzionalmente in base alla seguente formula: per (a) maggiore del ribasso medio

$$V(a)i = 0,90 + 0,1 \times (\text{ribasso in esame} - \text{media ribassi}) / (\text{ribasso massimo} - \text{media ribassi})$$

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'**offerta temporale** [punto D)] sarà applicata la seguente formula:

$$\text{Punteggio attribuito} = P = 2 \times (T_i / T_{\text{medio}})$$

dove:

T_i = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;

T_{medio} = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media, il coefficiente è assunto pari ad uno.

Il ribasso temporale massimo accettato è pari al 10%²². Eventuali ribassi superiori saranno riparametrati al valore limite del 10%.

L'appalto sarà aggiudicato all'impresa che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato ottenuto sommando il punteggio dell'offerta economica con quello dell'offerta tecnica.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione. Nel caso di offerte uguali si procederà a norma dell'articolo 77 — comma 2 — del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i.

Questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.²³

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate e in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine²⁴.

²² Sezione VI – punto 1.6 Linea Guida n. 1 ANAC “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”

²³ Articolo 95 — comma 12 — del Codice.

²⁴ Articolo 32 — comma 4 — del Codice

Per le offerte ritenute anormalmente basse si procederà ai sensi dell'articolo 97 del Codice.

L'impresa che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a dimostrare l'idoneità tecnico-professionale di cui all'allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., a pena di risoluzione dell'affidamento.

Articolo 8	Contenuto, termini e modalità di presentazione offerte
-------------------	---

I soggetti interessati possono prendere parte alla gara facendo pervenire al Comune di Cuneo -Ufficio Protocollo -Via Roma n. 28 [Piano Terra] -12100 Cuneo -a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato, **con esclusione della consegna a mano**, la propria offerta, in plico sigillato, entro il termine perentorio del giorno **13 aprile 2017**, ora italiana **12,00**.

Si precisa che l'ufficio Protocollo del Comune di Cuneo osserva il seguente orario di apertura al pubblico:

Lunedì:	8.30 - 12.30
Martedì:	8.30 - 16.30
Mercoledì:	8.30 - 12.30
Giovedì:	8.30 - 12.30 -14.30 - 16.30
Venerdì:	8.30 - 12.00

Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti offerte pervenute in tempo utile, sono considerate irricevibili. Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, per cui l'amministrazione aggiudicatrice non assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

Il plico predetto -contenente la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica -deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e riportare in modo chiaro e ben leggibile:

- a. **il nominativo dell'operatore economico;**
- b. **la dicitura: «Ufficio Contratti e appalti - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura relativi alla riqualificazione e restauro della "Cascina la Vecchia" [C.I.G. 7003377985]»;**
- c. **l'indirizzo posta elettronica certificata [P.E.C.] dell'operatore economico;**
- d. **codice fiscale e partita IVA;**
- e. **il codice a barre presente sul documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS [per ulteriori informazioni vedi lo specifico articolo "AVCPASS"].**

Il suddetto plico deve contenere quanto segue:

➡ Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa

Nella busta -che deve riportare la dicitura «**Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa**» e i dati del mittente -il concorrente deve inserire i seguenti documenti:

- A. **Dichiarazione sostitutiva**, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., da compilarsi utilizzando preferibilmente il «**Modello di dichiarazione - Allegato A**» predisposto dall'ufficio e pubblicato sul sito del Comune: www.comune.cuneo.gov.it in carta libera, con sottoscrizione del titolare o di un legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, resa sotto la personale responsabilità del dichiarante.

In caso di raggruppamento temporaneo e consorzi anche se non ancora formalmente

costituiti, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere resa da tutti gli operatori economici interessati per quanto di competenza.

I soggetti di cui all'articolo 45 - comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora formalmente costituiti, devono dichiarare che, in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno degli operatori facenti parte del raggruppamento o consorzio, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti²⁵.

B. Ricevuta, in originale, del versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 29 febbraio 2016), pari a € **35,00 [euro trentacinque/00]**, da effettuarsi con le seguenti modalità:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.

A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.

Per i soli **operatori economici esteri**, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

La mancata dimostrazione del predetto versamento da parte del concorrente è causa di esclusione dalla procedura di gara.

C. Proposta struttura operativa – Dichiarazione d’impegno dei componenti

La proposta di struttura operativa deve contenere i nominativi dei professionisti incaricati dello svolgimento delle singole prestazioni e l’impegno di ciascuno di essi a svolgere la prestazione e a non partecipare in alcuna delle strutture operative individuate da altri concorrenti.

Tale proposta deve essere sottoscritta:

- dal rappresentante legale, nel caso di singolo operatore economico;
- dal rappresentante legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito;
- dal rappresentante legale, nel caso di consorzio stabile;

²⁵ Articolo 48, comma 8, del Codice.

- da ciascun socio ovvero dal rappresentante legale che dichiara di averne i poteri, nel caso di studio associato;
- nel caso di raggruppamento temporaneo costituendo, la proposta della struttura organizzativa dovrà essere presentata dal rappresentante legale dell'operatore economico capogruppo e sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati.
- deve inoltre essere indicato tra i componenti della struttura operativa il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.
- parimenti deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti responsabili delle prestazioni specialistiche; tali professionisti potranno essere presenti sia come componenti di un'eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima o di socio attivo.

D. Ricevuta PASSOE rilasciato dal servizio AVCPass attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema AVCPASS [Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012];

➡ **Busta n. 2 – Offerta tecnica**

Il concorrente deve inserire l'offerta tecnica nella busta contraddistinta con la dicitura «**Busta n. 2 – Offerta Tecnica**», sigillata con ceralacca o timbro e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante le indicazioni riguardanti il mittente.

Ogni documento costituente l'offerta tecnica deve essere sottoscritto, per esteso e con firma leggibile, su ogni foglio dal legale rappresentante della società o consorzio o mandatario in caso di riunione di professionisti; in caso di raggruppamento di professionisti o consorzio ordinario di concorrenti non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.²⁶

All'offerta tecnica deve essere allegata, per ciascun sottoscrittore, copia del documento di identità, in corso di validità.

L'offerta tecnica, predisposta sulla base delle indicazioni, dei contenuti e delle finalità delle prestazioni relative all'appalto riportate nel capitolato speciale di appalto, deve illustrare i criteri sotto indicati e contenere la seguente documentazione:

- a) **Relazione descrittiva e/o grafica e/o fotografica**, per un massimo di 4 facciate A3 per ogni servizio, che illustri non più di 3 servizi ritenuti dal concorrente particolarmente espressivi delle proprie capacità professionali, e aventi le migliori caratteristiche di affinità con il servizio in affidamento quanto a:
- caratteristiche dimensionali dell'opera;
 - classi e categoria della tariffa;
 - prestazioni svolte in relazione a quelle richieste.

La relazione deve far capo direttamente al professionista, qualora lo stesso, pur essendo associato nelle forme di cui alla L. 1815/39 o pur facendo parte di una società di ingegneria o di una società di professionisti, partecipi singolarmente.

²⁶ Articolo 48, comma 8, del Codice

Si precisa che nella valutazione dell'elemento "Incarichi di progettazione svolti" saranno maggiormente considerati i progetti che siano stati redatti dai professionisti indicati quali responsabili delle attività di progettazione edile, impianti meccanici, impianti elettrici, oggetto di gara, essendo di minor interesse per questa stazione appaltante l'esame dei progetti redatti da professionisti che non siano responsabili delle fasi progettuali oggetto di gara.

- b) **Relazione relativa alle prestazioni oggetto dell'appalto**, costituita da non più di 20 facciate di formato A4, che illustri l'approccio metodologico proposto per l'espletamento di tutti i servizi oggetto della gara. Tale proposta non dovrà essere generica, ma dimostrare l'effettivo approfondimento delle tematiche legate all'intervento oggetto della gara.

In particolare, dovranno essere esposte le modalità che si intenderanno adottare per informare la stazione appaltante sullo svolgimento della prestazione. La relazione dovrà fare riferimento alle problematiche specifiche connesse al servizio in affidamento e al suo ambiente di svolgimento, facendo riferimento, a titolo esplicativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori.

A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere unica e non dovrà, nel suo complesso, superare il numero di facciate prescritte. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, la relazione di cui sopra potrà essere sottoscritta anche dal solo mandatario, mentre nel caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituito dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono raggrupparsi.

Non saranno prese in considerazione quelle proposte che presentino un numero di facciate superiore rispetto a quanto sopra indicato.

- c) **Dichiarazione circa l'esistenza di eventuali segreti tecnici o commerciali nei documenti costituenti l'offerta tecnica**. Deve essere compilata utilizzando il modello predisposto dall'ufficio e pubblicato sul sito internet del Comune: www.comune.cuneo.gov.it. A tale dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'articolo 35 — comma 2 — del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.

Negli elaborati costituenti l'offerta tecnica non devono, a pena esclusione, essere inseriti elementi di natura economica di alcun tipo che possano in qualche modo costituire anticipazione dell'offerta economica.

➡ **Busta n. 3 — Offerta economica**

Il concorrente deve inserire nella busta con la dicitura «**Busta n. 3 -Offerta economica**», sigillata con ceralacca o timbro e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante le indicazioni riguardanti il mittente, la seguente documentazione:

1. **L'offerta economica**, sulla quale deve essere apposta marca da bollo da € 16,00, redatta in lingua italiana, deve essere compilata utilizzando lo schema di «**Modulo di offerta economica**» predisposto dall'ufficio e pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.cuneo.gov.it.

Si precisa che il ribasso percentuale unico offerto è elemento vincolante ai fini del contratto.

Tale ribasso deve essere espresso con un massimo di quattro cifre oltre la virgola; qualora vengano indicate più cifre, non si terrà conto di quelle eccedenti la quarta.

Il ribasso percentuale è indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Il modulo di offerta economica di cui sopra consente all'operatore economico di offrire altresì una **riduzione temporale sui tempi di consegna degli elaborati progettuali** rispetto al termine di esecuzione delle prestazioni in appalto fissato dalla stazione appaltante. Il ribasso temporale massimo accettato è pari al 10%²⁷. Eventuali ribassi superiori saranno riparametrati al valore limite del 10%. Tale ribasso deve essere espresso con un massimo di quattro cifre oltre la virgola; qualora vengano indicate più cifre, non si terrà conto di quelle eccedenti la quarta. Il ribasso temporale è indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

2. **Dichiarazione circa i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**²⁸, compilata utilizzando lo schema di «**Dichiarazione dei costi relativi alla sicurezza**» predisposto dall'ufficio e pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.cuneo.gov.it.

L'offerta economica e la dichiarazione circa i costi della sicurezza devono essere sottoscritti, per esteso e con firma leggibile e per esteso, su ogni foglio dal legale rappresentante della società o consorzio o mandatario in caso di riunione di imprese; in caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.²⁹

L'offerta non può presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte.

È nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

Articolo 9	Esclusione dalla gara e soccorso istruttorio
-------------------	---

La stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Si considerano elementi essenziali il contenuto e le modalità di presentazione delle offerte così come indicati nell'articolo "Contenuto, termini e modalità per la presentazione dell'offerta" di questo disciplinare di gara.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di **€ 395,60 (euro trecentonovantacinque/60)** pari all'1 per mille del valore della gara³⁰. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo

²⁷ Sezione VI – punto 1.6 Linea Guida n. 1 ANAC "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"

²⁸ Articolo 95, comma 10, del Codice.

²⁹ Articolo 48, comma 8, del Codice.

³⁰ Articolo 83, comma 9, del Codice.

precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Articolo 10	Modalità di svolgimento della gara
--------------------	---

L'apertura dei plichi contenenti i documenti e l'offerta avverrà in seduta pubblica alle ore 9,00 del giorno 21 aprile 2017 presso la sala Consiglio del Comune di Cuneo - Palazzo Municipale - via Roma n. 28.

Nel caso in cui il numero di offerte pervenute risulti elevato, la gara proseguirà anche in giornate successive, con comunicazione della data, dell'ora e del luogo mediante avviso pubblicato sul sito Internet della stazione appaltante [www.comune.cuneo.gov.it].

La commissione di gara, costituita ai sensi dell'articolo 77 del Codice, procederà:

- in seduta pubblica, a verificare la rispondenza della documentazione amministrativa a quanto richiesto dalle presenti norme di partecipazione, nonché alla relativa esclusione o ammissione alla gara dei soggetti partecipanti;
- in seduta pubblica, all'apertura della «Busta n. 2 -Offerta tecnica» e a effettuare la ricognizione della documentazione ivi contenuta con la lettura del solo titolo degli atti rinvenuti;
- in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate all'articolo «Criterio di aggiudicazione»;
- in seduta pubblica, la cui data e ora verrà pubblicata sul sito internet del Comune: www.comune.cuneo.gov.it con almeno tre giorni di anticipo, a:
 1. dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
 2. aprire le buste contenenti le offerte economiche;
 3. leggere il contenuto dell'offerta economica;
 4. attribuire il punteggio alle offerte economiche;
 5. determinare il punteggio totale dato dal punteggio dell'offerta tecnica e dal punteggio dell'offerta economica.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 97 - comma 3 - del Codice, la stazione appaltante procederà alla valutazione della congruità dell'offerta. Al termine, sarà comunicata unicamente tramite avviso sul sito internet del Comune www.comune.cuneo.gov.it la data della seduta pubblica nella quale si procederà alla dichiarazione dell'esito della procedura di verifica di congruità delle offerte e all'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

Nel caso in cui il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte non siano pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 97 - comma 3 - del Codice, si procede in questa seduta alla proposta di aggiudicazione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso la banca dati AVC Pass, istituita presso l'Anac.

Il dirigente del settore competente, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, provvede, con proprio provvedimento, all'aggiudicazione definitiva.³¹

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall'articolo 32, comma 8, del Codice.³²

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.³³

Chiunque è ammesso ad assistere alle sedute di gara pubbliche in quanto trattasi di svolgimento di attività procedimentale volta all'individuazione di un contraente con il quale addivenire alla stipula del contratto. I rappresentanti dei concorrenti, possono altresì, durante lo svolgimento delle operazioni di gara, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. Essi devono comunque chiedere preventivamente la parola al presidente di gara il quale la concederà in modo compatibile con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà opportuno.

Articolo 11	Banca dati AVCPass
--------------------	---------------------------

Al fine di consentire alla stazione appaltante di utilizzare la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, gli operatori economici dovranno effettuare la registrazione al servizio AVC Pass [Portale ANAC -Servizi ad accesso riservato, seguendo le istruzioni contenute] e, individuata la procedura di affidamento cui partecipare, otterranno dal sistema AVC Pass un "PASSOE" [il documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVC Pass], da inserire sul frontespizio del plico inviato e nella busta della documentazione amministrativa [le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito www.anticorruzione.it].

Per poter ottenere il "PASSOE" occorre la firma digitale, di cui gli operatori economici dovranno dotarsi. Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVC Pass sono effettuate tramite PEC. Per qualsiasi informazione di supporto o chiarimento è possibile contattare i seguenti recapiti:

- Numero verde contact center AVCP: 800-896936
- FAQ a supporto dell'operatività del sistema e della corretta interpretazione di quanto regolamentato nella Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 [www.anticorruzione.it → FAQ → FAQ Contratti Pubblici → FAQ AVC Pass, e materiale e-learning dedicato agli Operatori Economici [www.anticorruzione.it → Servizi → Formazione]

Articolo 12	Mezzi di prova³⁴
--------------------	------------------------------------

Come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del Codice, questa stazione appaltante chiederà i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova indicati all'articolo 86 e all'allegato XVII del Codice.

In particolare, saranno accettati i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice:

³¹ Articolo 32, comma 5, del Codice.

³² Articolo 32, comma 6, del Codice.

³³ Articolo 32, comma 7, del Codice.

³⁴ Articolo 86 del Codice.

- a. per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 80 sopra citato, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
- b. per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analogo certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.

La prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I, del Codice. L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, del Codice, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.

Come previsto dall'articolo 7 *“Verifica dei requisiti e delle capacità ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento”* del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263, i dati relativi alle informazioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, inserite nel casellario dell'A.N.A.C., confluiscono nella banca dati nazionale degli operatori economici e sono utilizzate per la verifica dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83 del Codice, possedute dalla società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi di architettura e di ingegneria, ai sensi dell'articolo 81 – comma 1 – del Codice. Tale verifica si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa relativa alla procedura di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Articolo 13	Documentazione, informazioni e chiarimenti
--------------------	---

Tutti i documenti necessari per la formulazione dell'offerta sono disponibili sul sito internet del Comune di Cuneo alla sezione Amministrazione Trasparente – “Bandi di gara e contratti”. Per qualsiasi informazione aggiuntiva contattare:

- il responsabile del procedimento Arch. Salvatore Vitale — telefono 0171/444474 — e-mail: gestione.territorio@comune.cuneo.it;
- il collaboratore del R.U.P. — Osvaldo Beccaria — telefono 0171/444478 — osvaldo.beccaria@comune.cuneo.it per chiarimenti e/o informazioni inerenti l'oggetto della procedura e l'offerta tecnica;
- l'ufficio Appalti telefono 0171/444243 — appalti@comune.cuneo.it per chiarimenti e/o informazioni relativi al bando e alla modalità di compilazione e presentazione dell'offerta.

Avvisi, chiarimenti e comunicazioni relativi alla procedura di gara verranno pubblicati sul sito Internet del Comune: www.comune.cuneo.gov.it.

Articolo 14	Garanzia definitiva
--------------------	----------------------------

In caso di aggiudicazione, l'affidatario dell'appalto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni previste all'articolo 93 del Codice. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.³⁵

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall'articolo in questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.³⁶

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra gli operatori economici costituenti il raggruppamento temporaneo.³⁷

Articolo 15	Spese di contratto, di registro e accessorie
--------------------	---

Le spese di contratto — che verrà stipulato con atto pubblico informatico in modalità elettronica³⁸ — e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità³⁹.

Articolo 16	Tracciabilità dei flussi finanziari
--------------------	--

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'affidatario si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto. L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo -della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni

³⁵ Articolo 103, comma 3, del Codice.

³⁶ Articolo 103, comma 1, del Codice.

³⁷ Articolo 103, comma 10, del Codice.

³⁸ Articolo 32, comma 14, del Codice.

³⁹ Articolo 105, comma 1, del Codice.

pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 17	Rinvio
--------------------	---------------

Per quanto non espressamente previsto nei documenti di gara, le parti fanno riferimento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice civile.

Articolo 18	Procedure di ricorso
--------------------	-----------------------------

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

Articolo 19	Foro competente
--------------------	------------------------

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.»

Articolo 20	Riservatezza dei dati
--------------------	------------------------------

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

Articolo 21	Codice di comportamento
--------------------	--------------------------------

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

Articolo 22	Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”
--------------------	---

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 - comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015. L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 23	Oneri di pubblicità legale
--------------------	-----------------------------------

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del Codice e dell'articolo 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese sono preventivamente quantificate in € 6.000,00 [comprehensive di diritti ed esclusa l'Iva nella misura di legge].

Sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei suddetti prezzi, conseguenti a costi delle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticati dalle agenzie concessionarie e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti della stazione appaltante.

Sarà cura della stazione appaltante comunicare al soggetto aggiudicatario l'ammontare definitivo delle spese che dovranno essere versate nei termini, nonché le relative modalità di versamento.

Articolo 24	Responsabile del procedimento
--------------------	--------------------------------------

Il Responsabile del Procedimento è il signor Salvatore Vitale, funzionario del settore Lavori Pubblici — Telefono 0171/444474 — e-mail: gestione.territorio@comune.cuneo.it — P.E.C. protocollo.comune.cuneo@legalmail.it.

Il dirigente
Rinaldi Giorgio
Documento firmato digitalmente